

S. 5385/2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione Lavoro 1<sup>^</sup>**

Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 3/6/2019 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.37059 R.A.C.C. dell'anno 2017

TRA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava, con studio in Messina via Cesare Battisti 108, per procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**E**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)** in persona del Ministro p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del legale rappresentante p.t.

**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA**, in persona del legale rappresentante p.t. **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi ex art 417 bis dal proprio funzionario

**RESISTENTI**

e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria; docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016; nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3, C, D

**CONTROINTERESSATI**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ritualmente notificato, previa autorizzazione alla notifica ex art 151 c.p.c. ai controinteressati, la ricorrente premetteva in fatto: di essere docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, assunta in data 01.09.2015 ed attualmente in servizio presso l'I.C. "M. Calderini - G. Tuccimei", Roma; di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria collocandosi, quale docente assunta nell'anno 2015, nella c.d fase C; in particolare essa ricorrente con punteggio di 20 oltre 6 per il ricongiungimento aveva indicato quale ambito A0006 e seguenti preferito quello della Regione Sicilia provincia di Catania. Deduceva che

M

4.

concreta prova che si tratti di docenti inseriti in fase B atteso che nessun riferimento è contenuto nel tabulato in atti alla circostanza che si trattasse di docenti assunti entro il 2014/2015. Inoltre viene anche ammesso che siano stati assunti nell'ambito richiesto dalla ricorrente docenti inseriti nella fase D e non emerge dal tabulato versato in atti, relativamente ai nominativi indicati da parte ricorrente, che essi abbiano punteggio superiore a quello della ricorrente o siano stati assegnati a posti di sostegno. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve trovare accoglimento. Conseguentemente deve accertarsi il diritto della ricorrente al trasferimento presso la scuola presso l'ambito della provincia di Catania e secondo l'ordine della domanda e comunque emettere tutti i provvedimenti utili a tal fine. Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando, così provvede:  
accertarsi il diritto della ricorrente al trasferimento presso la scuola presso l'ambito della provincia di Catania e secondo l'ordine della domanda e comunque emettere tutti i provvedimenti utili a tal fine;

condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del procuratore  
professionali di € 4000,00 oltre rimb. forf. iva e cpa a titolo di compensi

Roma, 3/6/2019

Il G.L.

Dott.ssa E. Capaccioli

*E. Capaccioli*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 3/6/19  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Giuseppina Vici